

ADEGUAMENTO STATUTO AIPO – ITS

05 aprile 2023

SOMMARIO

ART. 1 COSTITUZIONE, SEDE E DURATA.....	2
ART. 2 SCOPI.....	2
ART. 3 ATTIVITÀ.....	2
ART. 4 REQUISITI DEGLI ASSOCIATI.....	3
ART. 5 AMMISSIONE E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.....	3
ART. 6 CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI.....	4
ART. 7 DOVERI DEGLI ASSOCIATI.....	4
ART. 8 SANZIONI DISCIPLINARI.....	4
ART. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.....	5
ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.....	5
ART. 11 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.....	5
ART. 12 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.....	6
ART. 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.....	6
ART. 14 COMITATO ESECUTIVO (CE).....	7
ART. 15 COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO.....	7
ART. 16 FUNZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO.....	8
ART. 17 RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO.....	9
ART. 18 ORGANO DI CONTROLLO.....	10
ART. 19 COLLEGIO DEI GARANTI.....	10
ART. 20 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN).....	11
ART. 21 GRUPPI DI STUDIO.....	11
ART. 22 SEZIONE GIOVANI PNEUMOLOGI.....	11
ART. 23 SEZIONI REGIONALI.....	12
ART. 24 PRESIDENTE ONORARIO.....	12
ART. 25 CONGRESSO NAZIONALE E CONGRESSI DELLE SEZIONI REGIONALI AIPO-ITS.....	12
ART. 26 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.....	12
ART. 27 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE.....	13
ART. 28 DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DEI FONDI, DELLE RISERVE E DEL CAPITALE.....	13
ART. 29 DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE.....	13
ART. 30 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI AL PATRIMONIO SOCIALE.....	13
ART. 31 BILANCI.....	13
ART. 32 SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE O PERDITA VOLONTARIA DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE.....	13
ART. 33 RINVIO.....	13

Mario Lanza

Felice



ART. 1 COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È costituita a norma del Titolo II del Codice civile e dell'art. 20 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 l'Associazione denominata "Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri – Italian Respiratory Society - Ente del Terzo settore" o "AIPO – ITS / ETS", aperta alle figure previste dall'art. 6.

L'Associazione è libera, indipendente dalla politica ed autonoma nei confronti delle altre associazioni mediche.

Il Logo dell'Associazione è quello che compare sulla copertina della rivista *"Rassegna di Patologia dell'Apparato Respiratorio"* e sul sito istituzionale *"www.aiponet.it"*.

L'Associazione ha sede legale e amministrativa in Milano.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro, destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Nelle attività elencate nell'art. 3, l'Associazione si propone di perseguire, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con altri enti pubblici o privati.

L'Associazione non ha tra gli scopi la tutela sindacale degli associati e non svolge direttamente o indirettamente alcuna attività sindacale.

ART. 3 ATTIVITÀ

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere l'Associazione sono comprese nel primo comma dell'art. 5 del d.lgs. n.117/2017 e sono le seguenti:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lettera d, art. 5, CTS);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h, art. 5 CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 (lettera i, art. 5 CTS);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b, art. 5, CTS).

L'Associazione potrà svolgere ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto a quelle d'interesse generale precitate ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.117/2017 e attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altri enti e/o terzi in genere.

In dettaglio nel rispetto e nei limiti della normativa precedentemente citata, le attività esercitate consistono nel:

- promuovere la salute respiratoria dei cittadini, stimolando ed attuando programmi di prevenzione primaria e secondaria, contribuendo all'assistenza delle persone con patologie respiratorie;
- promuovere l'attività scientifica, didattica e culturale nel campo della Pneumologia mediante iniziative quali la pubblicazione di libri e riviste e la progettazione di convegni, corsi e congressi;

- progettare e realizzare attività di aggiornamento professionale e programmi annuali di attività formativa ECM rivolti agli Associati o terzi;
- promuovere l'elaborazione di documenti e linee guida in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche o private;
- elaborare nell'ambito dei piani di programmazione sanitaria nazionale e regionale, proposte ed obiettivi, per quanto attiene il ruolo, le funzioni e lo sviluppo della specialità, nell'ambito dei piani di programmazione sanitaria nazionale e regionale;
- promuovere studi clinici, ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre Società ed organismi scientifici, nazionali ed internazionali;
- promuovere ed attivare sistemi di verifica e della qualità delle attività ECM progettate e svolte;
- collaborare con le associazioni dei Pazienti al fine di migliorare la salute respiratoria.

ART. 4 REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione, Enti, persone fisiche o giuridiche che siano interessate agli scopi ed ai programmi della medesima e che si impegnino a rispettarne lo Statuto, il Codice Etico ed eventuali regolamenti.

Possono essere associati cittadini italiani o Enti o Persone giuridiche che hanno sede legale in Italia. L'elenco degli associati dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Comitato Esecutivo, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

La qualità di associato non può essere ceduta ed è esclusa la sua successione mortis causa.

L'iscrizione all'Associazione non preclude agli associati la possibilità di iscrizione ad altre associazioni scientifiche, enti privati e pubblici, società e fondazioni.

L'associato non può ricoprire contemporaneamente cariche istituzionali e regionali nell'Associazione ed in altre associazioni scientifiche.

L'associato che venga a trovarsi in una situazione di potenziale incompatibilità al momento del conferimento dell'incarico, o qualora la potenziale incompatibilità insorga nel corso dello stesso, deve, entro 30 giorni dal verificarsi di tale evento, informare il Presidente.

Il Comitato Esecutivo, su richiesta dell'interessato, può concedere deroga in situazioni di interesse scientifico, culturale e politico-associativo per AIPO-ITS.

ART. 5 AMMISSIONE E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione degli associati è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Comitato Esecutivo.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Segretario del Comitato Esecutivo e deve contenere l'impegno ad osservare, il presente Statuto, il Codice Etico ed eventuale regolamenti, nonché le disposizioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea Generale dei Soci.

Il Comitato Esecutivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con l'attività svolta e le finalità perseguite dall'Associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nell'elenco degli associati.

Il Comitato Esecutivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato Esecutivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Generale dei Soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non



Mano Sarone

appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'Assemblea Generale dei Soci ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

L'associato è iscritto di diritto alla sezione regionale di appartenenza e a scelta a non più di due Gruppi di Studio.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori, indicati all'art. 15 del d.Lgs 117/2017, previa richiesta scritta da effettuarsi al Presidente del Comitato Esecutivo.

ART. 6 CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione è costituita dai Soci Ordinari, dai Soci Onorari e dai Soci Sostenitori.

Sono Soci Ordinari:

- Medici - Chirurghi in possesso della specialità in malattia dell'apparato respiratorio o titoli normativamente equiparati;
- Medici - Chirurghi non in possesso della specialità prima citata, che operano in strutture pneumologiche semplici o complesse, pubbliche o convenzionate accreditate o private;
- Medici - Chirurghi specializzandi in Malattie dell'Apparato Respiratorio;
- Medici-Chirurghi in possesso di altre specialità con interessi professionali nell'ambito delle malattie respiratorie
- Altre professioni sanitarie non mediche e che operano nelle aree pneumologie (fisiopatologia respiratoria, Pneumologia interventistica, Pneumologia riabilitativa, terapia intensiva e semintensiva respiratoria, disturbi respiratori nel sonno, degenze, corsie ed ambulatori pneumologici a vario livello), con attestazione del servizio effettivo da parte dell'Ente di appartenenza.

Il Comitato Esecutivo può nominare, quali *Soci Onorari* coloro che abbiano particolari benemeritenze e in particolare coloro che nel passato abbiano ricoperto cariche in seno all'Associazione.

Il Comitato Esecutivo ha facoltà di nominare, quali *Soci Sostenitori*, persone fisiche e/o enti/società con o senza personalità giuridica che in difetto di qualsivoglia conflitto di interessi nei confronti del SSN e/o delle regole oggi vigenti per il Pubblico Impiego, sostengano l'attività dell'Associazione con particolari contributi.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 7 DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto, del codice etico e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, l'associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Tutti i Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea Generale dei Soci, nei termini e con le modalità fissate dal Comitato Esecutivo.

ART. 8 SANZIONI DISCIPLINARI

All'associato che non osservi lo Statuto e le disposizioni emanate dagli organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal

Comitato Esecutivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) esclusione.

Contro le decisioni del Comitato Esecutivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea Generale dei Soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea Generale dei Soci.

Il ricorso, debitamente motivato, dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. L'Assemblea Generale dei Soci delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

ART. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Comitato Esecutivo, almeno un mese prima dello scadere dell'anno; le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso;
- b) per delibera motivata di esclusione assunta dall'Assemblea Generale dei Soci ai sensi dell'art. 24, comma 3 del c.c.; sono considerati gravi motivi, il ritardo pagamento dei contributi per oltre un anno, la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione ed ogni altro grave inadempimento da parte dell'associato contestatogli per iscritto; la perdita della qualifica di associato ha effetto al momento della notificazione o, comunque, dal momento in cui l'associato sia venuto in qualche modo a conoscenza della sua esclusione; la notifica non è necessaria nei confronti dell'associato che abbia partecipato all'Assemblea Generale dei Soci in cui sia stata formulata la proposta motivata di esclusione e sia stata adottata la corrispondente deliberazione.
- c) per morte.
- d) per estinzione dell'ente o della persona giuridica.

ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Comitato Esecutivo (CE);
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Garanti;
- il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN);

Le elezioni alle cariche sociali si svolgono nell'osservanza dei principi di elezione democratica ed sono ispirate a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali e gli Organi elettivi dell'Associazione hanno durata limitata ad un biennio che può essere rinnovato.

Tutte le procedure elettorali per le elezioni delle cariche associative previste nel presente articolo si svolgono a scrutinio segreto.

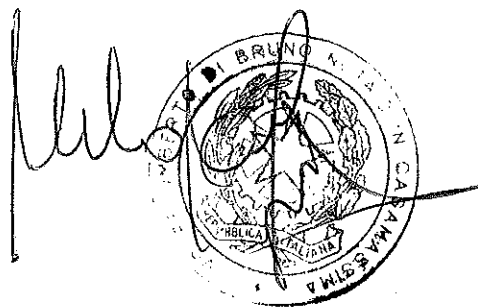
I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea Generale dei Soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ART. 11 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale dei Soci sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea Generale dei Soci si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari



Handwritten signature in black ink, likely reading 'Maurizio Carone'.

opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 12 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

All'Assemblea Generale dei Soci spettano le seguenti competenze:

- a) eleggere gli Organi dell'Associazione;
- b) deliberare sul bilancio d'esercizio e sul bilancio sociale;
- c) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione o su ogni altro argomento di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- d) fissare, su proposta del Comitato Esecutivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- e) approvare i regolamenti interni predisposti dal Comitato Esecutivo;
- f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione;
- h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- i) deliberare su ogni altro argomento previsto dal presente statuto anche di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà degli associati, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un decimo degli associati, pervenga al Presidente entro un mese precedente la data dell'Assemblea Generale dei Soci, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale dei Soci.

ART. 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente, in qualunque Sede e comunque nel territorio della Repubblica Italiana, con comunicazione scritta o con qualunque altro mezzo che consenta la prova di ricezione ed inviata a tutti gli Associati con preavviso di 15 giorni e pubblicata sul sito dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea Generale dei Soci deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Qualora il Presidente non provveda entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci ordinaria o straordinaria, richiesta dagli associati, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo.

In prima convocazione l'Assemblea Generale dei Soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione l'Assemblea Generale dei Soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza da un membro del Comitato Esecutivo, nominato in apertura dei lavori su proposta del Presidente dell'Associazione, che ne accerta la validità e ne regola lo svolgimento.

È possibile lo svolgimento dell'Assemblea Generale dei Soci mediante l'intervento di soci collegati in audio conferenza, alle seguenti condizioni:

- a) che nell'avviso di convocazione sia indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i membri potranno effettuare il proprio intervento;
- b) che sia consentito ad ogni singolo socio di interagire in tempo reale alla discussione e alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Spetta al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Spetta agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, o per singolo interpello, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Spetta al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione. In questa ipotesi, la riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).

L'Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza di voti salvo i casi espressamente previsti dallo statuto. Ai sensi dall'art. 24 comma 4 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., è consentito il voto anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

Per le deliberazioni di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione e scissione, occorre sempre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 14 COMITATO ESECUTIVO (CE)

Il Comitato Esecutivo è l'organo di amministrazione della Associazione ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per attuare gli scopi sociali.

Il Comitato Esecutivo è composto da 9 (nove) componenti di cui il Past President ed 8 (otto) eletti dall'Assemblea Generale dei Soci tra gli associati. Ai sensi dell'art. 26, c.2, del CTS, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati. Ove nel corso dell'esercizio vengano a mancare più amministratori e i rimanenti nominati dall'assemblea dei soci risultino in parità o in minoranza, i consiglieri in carica devono convocare l'Assemblea Generale di Soci per la sostituzione dei componenti mancanti. La cooptazione da parte del Comitato Esecutivo è ammessa solo nell'ipotesi che la maggioranza degli amministratori rimanga di nomina assembleare.

Nella seduta di insediamento il Comitato Esecutivo elegge tra i suoi componenti a maggioranza e con voto a scrutinio segreto:

1. il Presidente
2. il Segretario
3. il Direttore Scientifico del Centro Studi;
4. il Direttore Editoriale;
5. il Coordinatore della scuola di Formazione Permanente in Pneumologia;
6. il Coordinatore del Dipartimento ai Rapporti Istituzionali e le Politiche Sanitarie
7. il Coordinatore dei Gruppi di Studio
8. il Coordinatore dei Rapporti con le Sezioni Regionali

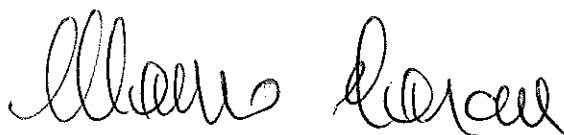
Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il componente che ha svolto il ruolo di Presidente e termina il suo mandato, rimane nel Comitato Esecutivo assumendo la carica di Past Presidente e vi partecipa con diritto di voto, per un ulteriore mandato della durata di anni due.

ART. 15 COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è responsabile verso l'Assemblea Generale dei Soci della gestione



dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea Generale dei Soci;
- predisporre il programma biennale di attività da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;
- dare esecuzione alle delibere Assemblea Generale dei Soci;
- cooptare nuovi componenti nei limiti di cui all'art. 14 in sostituzione di dimissionari o decaduti, che resteranno in carica insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- redigere il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs n. 117/2017 da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;
- redigere il bilancio sociale di cui all'art. 14, del d.lgs. n. 117/2017 da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Comitato Esecutivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- redigere i regolamenti interni;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- procedere alla nomina dell'Organo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001
- irrogare sanzioni disciplinari.

Il Comitato Esecutivo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo potrà nominare procuratori speciali per il compimento di specifiche operazioni di gestione.

ART. 16 FUNZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

- a) Il Presidente è eletto in seno al Comitato Esecutivo e rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più componenti del Comitato Esecutivo in via transitoria o permanente.

Il Presidente potrà nominare procuratori speciali per il compimento di specifiche operazioni di gestione.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Comitato Esecutivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito da un componente del Comitato Esecutivo da lui stesso nominato.

- b) Il Segretario è eletto in seno al Comitato Esecutivo e collabora all'attuazione delle deliberazioni ed alla predisposizione degli schemi del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale.

- Il Segretario redige i relativi verbali.
- c) Il Direttore Scientifico del Centro Studi è eletto in seno al Comitato Esecutivo e collabora all'ideazione ed all'applicazione degli indirizzi strategici di ricerca scientifica ed agli studi;
 - d) Il Direttore Editoriale è eletto in seno al Comitato Esecutivo e collabora alle attività editoriali dell'Associazione;
 - e) Il Coordinatore della Scuola di Formazione Permanente in Pneumologia è eletto in seno al Comitato Esecutivo e collabora alla stesura di progetti e programmi formativi ECM e non ECM;
 - f) Il Coordinatore del Dipartimento ai Rapporti Istituzionali e le Politiche Sanitarie è eletto in seno al Comitato Esecutivo e collabora alle attività Istituzionali dell'Associazione;
 - g) Il Coordinatore dei Gruppi di Studio è eletto in seno al Comitato Esecutivo e collabora con i gruppi di Studio dell'Associazione e la Sezione Giovani Pneumologi per l'attuazione dei loro programmi annuali;
 - h) Il Coordinatore dei Rapporti con le Sezioni Regionali è eletto in seno al Comitato Esecutivo e collabora con i Presidenti delle Sezioni Regionali dell'Associazione per l'attuazione dei loro programmi annuali;



ART. 17 RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei componenti.

Le riunioni del Comitato Esecutivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, spedito almeno cinque giorni prima rispetto all'adunanza, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO.

In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni tramite videoconferenza, telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Comitato Esecutivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Comitato e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Comitato Esecutivo, possono essere svolte da remoto con i criteri e i metodi di cui all'art. 13 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I componenti del Comitato Esecutivo sono tenuti a mantenere la massima riservata sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Comitato Esecutivo con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Comitato Esecutivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere, tra i quali i membri dell'organo di controllo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Comitato Esecutivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Comitato Esecutivo stesso, composte da soci e non soci.

Il Comitato Esecutivo può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 18 ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea Generale dei Soci procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

L'Organo di Controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 del d.lgs. n. 117/2017 l'Assemblea Generale dei Soci procede alla nomina del Revisore legale dei conti o alla nomina di una società di revisione legale, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, per lo svolgimento del controllo contabile.

La nomina dell'organo di controllo contabile è obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 117/2017.

Il controllo contabile può essere esercitato dall'organo di controllo interno previsto dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017, se è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 COLLEGIO DEI GARANTI

Al Collegio dei Garanti è demandata la risoluzione di tutte le controversie di natura disciplinare e del conflitto di interesse che possono sorgere in sede di svolgimento del rapporto sociale, nonché in sede di riesame delle decisioni del Presidente, del Comitato Esecutivo con esclusione del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci ed è composto da tre componenti, di cui uno assume le funzioni di Presidente.

Non possono essere eletti a far parte del Collegio dei Garanti, associati che ricoprono altre cariche associative a livello nazionale e regionale.

In caso di cessazione di uno dei componenti, il Comitato Esecutivo provvede alla nomina del suo sostituto, nella prima riunione successiva alla sua cessazione.

I componenti del Collegio dei Garanti decidono quali arbitri irrituali, nel rispetto del principio dell'imparzialità e del diritto di difesa, con dispensa di ogni formalità, salvo che per le seguenti norme di procedura:

- l'intervento del collegio deve essere richiesto mediante invio di raccomandata o PEC al suo Presidente e al Presidente per conoscenza;

- entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta d'intervento, il Presidente del Collegio dei Garanti,

convoca le parti interessate, con le modalità a suo giudizio più opportune, per sentire le loro ragioni; entro 60 giorni dall'ultima convocazione, il Collegio dei Garanti comunica per raccomandata alle parti interessate la sua decisione.

Il giudizio del Collegio dei Garanti non è appellabile e il Presidente deve provvedere all'applicazione delle decisioni del Collegio dei Garanti, informandone L'Assemblea Generale dei Soci.

Su invito del Presidente, i componenti del Collegio dei Garanti possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

ART. 20 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN)

Il Consiglio Direttivo Nazionale è un organismo di indirizzo delle politiche associative e di supporto al Comitato Esecutivo ed è composto da:

- Comitato Esecutivo
- Presidenti Regionali
- Responsabili dei Gruppi di Studio
- Responsabile della sezione Giovani Pneumologi

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei componenti, mediante avviso scritto, spedito almeno cinque giorni prima rispetto all'adunanza, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 21 GRUPPI DI STUDIO

L'attuazione e lo sviluppo dell'attività scientifica e culturale dell'Associazione sono demandati ai gruppi di studio che operano in collaborazione con le altre strutture societarie.

Gli associati possono aderire a non più di due gruppi di studio.

Il numero dei gruppi di studio e la loro nomenclatura sono definiti dal Comitato Esecutivo.

I gruppi di studio sono gestiti da un Responsabile del gruppo che poi si avvale della collaborazione di tre coordinatori, da lui nominati.

I responsabili di gruppi di studio vengono eletti dai soci iscritti ai singoli gruppi di studio.

Il responsabile del gruppo di studio deve presentare annualmente al Comitato Esecutivo i progetti e le attività in fase di sviluppo e/o realizzazione.

Il responsabile del gruppo di studio può essere revocato dal Comitato Esecutivo, anche prima della scadenza del mandato, nei casi in cui venga giudicato non efficace e/o non efficiente il suo operato; in questo caso il Comitato Esecutivo procede alla nomina di un nuovo responsabile.

Non è prevista la costituzione di gruppi di studio regionali.

ART. 22 SEZIONE GIOVANI PNEUMOLOGI

La sezione giovani pneumologi è costituita da specialisti e/o specializzandi in Malattie dell'Apparato Respiratorio fino al compimento del quarantesimo anno di età.

Le finalità dei giovani pneumologi, all'interno dell'Associazione, sono:

- sviluppare la rete tra i giovani pneumologi simulandone la partecipazione, la comunicazione, la collaborazione e la crescita nella disciplina pneumologica;
- raccogliere i fabbisogni formativi e lavorativi dei giovani pneumologi;
- collaborare alla realizzazione delle iniziative in accordo con tutte le articolazioni organizzative di AIPO.

Il Coordinatore della sezione Giovani Pneumologi viene eletto dagli iscritti alla sezione giovani pneumologi.



Mano Rorone

ART. 23 SEZIONI REGIONALI

L'Associazione prevede la costituzione di sezioni regionali, che in casi particolari, possono raggruppare regioni finitime.

Le funzioni delle sezioni regionali o pluriregionali sono:

- studiare le problematiche delle strutture pneumologiche ospedaliere e territoriali, nell'ambito della o delle regioni di competenza informandone il Comitato Esecutivo.
- elaborare le proposte dei piani di programmazione sanitaria regionale per quanto attiene la specialità dell'ambito delle vigenti leggi;
- intrattenere contatti con le autorità proposte alla programmazione sanitaria per la discussione e l'inserimento di proposte nel piano di programmazione regionale;
- stabilire e garantire i rapporti con le amministrazioni regionali, aziende ospedaliere, aziende universitarie ospedaliere, aziende sanitarie locali (o strutture equipollenti) per salvaguardare gli interessi della specialità, delle strutture e degli associati e della popolazione in generale;
- promuovere l'attività scientifica, didattica e formativa degli associati, in ambito regionale;
- informare il comitato esecutivo di tutte le attività svolte.

Il numero dei componenti dei singoli Consigli Direttivi regionali viene stabilito dal Comitato Esecutivo con apposito regolamento delle sezioni regionali.

ART. 24 PRESIDENTE ONORARIO

Il Comitato Esecutivo ha facoltà di designare come Presidente Onorario, l'associato che abbia particolarmente meritato nell'ambito dell'Associazione oppure personalità italiana o straniera con particolari meriti scientifici, organizzativi, sociali, umani, in ambito Pneumologico e non. La designazione deve essere confermata dall'Assemblea Generale dei Soci.

La carica di Presidente Onorario non è compatibile con altre cariche in seno agli organi dell'Associazione, tranne la carica di componente del collegio dei Garanti.

Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle sedute del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

ART. 25 CONGRESSO NAZIONALE E CONGRESSI DELLE SEZIONI REGIONALI AIPO-ITS

Il Congresso Nazionale dell'Associazione ha cadenza biennale.

La sede del congresso viene stabilita dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente.

Il presidente assume anche la carica di Presidente del Congresso Nazionale.

I Congressi delle Sezioni Regionali AIPO-ITS sono svolti ogni due anni in alternanza al Congresso Nazionale.

La sede dei Congressi delle Sezioni Regionali AIPO-ITS è stabilita dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente della Sezione Regionale di pertinenza.

Il presidente della sezione regionale assume la carica di presidente del Congresso della Sezione Regionale AIPO-ITS di pertinenza.

Il comitato scientifico del Congresso della Sezione Regionale AIPO-ITS è composto dai componenti del Consiglio Direttivo della Sezione regionale.

ART. 26 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da un patrimonio netto alla data del 30 aprile 2023 di Euro 1.321.628,00;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 27 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Generale dei Soci;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività d'interesse generale e ad esse strumentali e secondarie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

ART. 28 DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DEI FONDI, DELLE RISERVE E DEL CAPITALE

L'Associazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve comunque denominati, a partecipanti, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Si considerano, in ogni caso distribuzione indiretta di utili, tutte le ipotesi previste dalla lettera a) fino alla lettera e) dell'art. 8 c.3 del d.lgs. n. 117/2017.

ART. 29 DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati.

L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ART. 30 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI AL PATRIMONIO SOCIALE

L'adesione all'Associazione comporta il versamento della quota annua di iscrizione annuale.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti stabiliti per l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto.

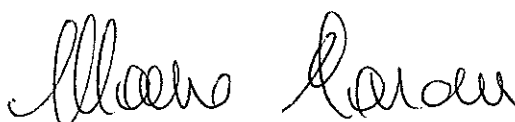
I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 31 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.



Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio d'esercizio e un bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea Generale dei Soci convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti gli associati che lo richiedano.

ART. 32 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE O PERDITA VOLONTARIA DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, Assemblea Generale dei Soci procede alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni del Comitato Esecutivo, ad altri enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

In caso di cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per mancanza dei requisiti ed in mancanza dello scioglimento della Associazione, il patrimonio netto realizzato nel periodo in cui l'Associazione è stata iscritta nel RUNTS, è devoluto agli enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 50, c.2, del d.lgs. 117/2017.

ART. 33 RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 34 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Fino alla elezione dei nuovi componenti degli Organi dell'Associazione previsti nel presente Statuto, il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente, spetta al Comitato Esecutivo in carica al 10 giugno 2023, con i poteri previsti dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica nella attuale composizione, con i poteri previsti dal presente Statuto. Gli altri Organi non previsti nel presente Statuto si intendono decaduti.

Mano

[Signature]

